POSIZIONE DEI PRINCIPI REALI FACENTI PARTE DEL RUOLO DEL PERSONALE DI GOVERNO DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quatto segue:

Articolo unico.

I Principi Reali che facciano parte del ruolo del personale di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana sono considerati in soprannumero all'organico del personale medesimo.

La presente legge si applica dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - TERUZZI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 1 novembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Posizione dei Principi Reali facenti parte del ruolo del personale di Governo del Ministero dell'Africa Italiana

Estremi	Legge 21 agosto 1940, n. 1392
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/posizione-dei-principi-reali-facenti-parte-del-ruolo-del-personale-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it